Relazione illustrativa

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di concertazione con le parti sociali

Le modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 sono conseguenti alle modifiche apportate dalla l.r. 3 febbraio 2017 n. 1 alla l.r. 32/2002.

Con la citata legge regionale è stata modificata la lettera c) del comma 5 dell'art. 32 della l.r. 32/2002 che rinvia al regolamento regionale la disciplina dei criteri per l'individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili che fanno parte della Commissione regionale permanente tripartita. In particolare è stato sostituito il riferimento alle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" con il riferimento alle "organizzazioni rappresentative delle imprese".

La modifica, a completamento dell'intervento normativo avviato con le modifiche apportate alla l.r. 32/2002, consente inoltre di superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione a seguito della sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato, che ha annullato il d.p.g.r. 22/R/2005 di modifica del d.p.g.r. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

ARTICOLATO

L'articolo 1 modifica la lettera n) dell'art. 7 bis del d.p.g.r., relativo alla composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione per stabilire che i rappresentanti che ne fanno parte in base alla lettera n), devono appartenere alle organizzazioni delle imprese presenti nella Commissione regionale permanente tripartita.

L'articolo 2 modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 96 relativo alla composizione della Commissione. In particolare, in attuazione della modifica alla 1.r. 32/2002 citata in premessa, viene sostituito, come sopra indicato, il riferimento alle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" con quello delle "organizzazioni rappresentative delle imprese".

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono conseguentemente modificati per apportare ai rispettivi articoli 97, 98, 99, 102, 103, 106 e 109 del d.p.g.r. 47/R/2003 adeguamenti tecnici per esigenze di coordinamento del testo.

L'articolo 10 stabilisce che la procedura per la determinazione del grado di rappresentatività, limitatamente alle organizzazioni rappresentative delle imprese, è avviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Per ridurre i tempi necessari per la ricostituzione della Commissione è stabilito inoltre che i termini definiti dall'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono ridotti a quindici giorni.

L'articolo 11 prevede la formula dell'urgenza dell'entrata in vigore in vista della necessità di dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita, il cui procedimento ha avuto un arresto per effetto della citata Sentenza del Consiglio di Stato.